

ATTO N. DD 1337

DEL 22/04/2020

Rep. di struttura DD-UA2 N. 92

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI**

OGGETTO: COMUNE DI SANTENA - VARIANTE PARZIALE N. 16 AL P.R.G.C. VIGENTE - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA' ED OSSERVAZIONI

Premesso che per il **Comune di Santena** la **strumentazione urbanistica** risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 10-15219 del 30/03/2005;
- ha approvato diciassette Varianti parziali al P.R.G. vigente, ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 56/77;
- ha adottato con deliberazione di C.C. n. 39 del 30/07/2019, il progetto preliminare della Variante parziale n. 14 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i.;
- ha adottato con deliberazione di C.C. n. 49 del 30/09/2019, il progetto preliminare della Variante parziale n. 15 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i.;
- ha adottato con deliberazione di C.C. n. 3 del 19/02/2020, il progetto preliminare della Variante parziale n. 16 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana tramite PEC con nota prot. 3320 del 17/03/2020, (ns. prot. n. 22385/2020), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento, previsto dalla citata legge; (*Prat. n. VP-03/2020*);

i **dati socio-economici e territoriali** che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 7.957 abitanti nel 1971, 10.314 abitanti nel 1981, 10.369 abitanti nel 1991, 10.203 abitanti nel 2001 e 10.738 abitanti nel 2011; dati che evidenziano un andamento demografico in aumento del 26% nel periodo 1971/2011;
- superficie territoriale di circa 1.620 ettari, dei quali: 278 ettari di pianura e 1.342 ettari di collina; la conformazione fisico-morfologica evidenzia 1.597 ettari con pendenze inferiori al 5% e 23 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25%. Per quanto attiene la Capacità d'uso dei suoli, il territorio comunale è classificato in Classe II[^]. E' altresì interessato per circa 33 ettari da "*Aree boscate*";
- ricompreso nella Zona omogenea 11 "*Chierese Carmagnolese*" della Città Metropolitana di Torino, costituita da 22 Comuni (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56) e approvata con deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14/04/2015;



Città metropolitana di Torino

- è compreso nell'Ambito 11 "Poirinese", che costituisce, ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del PTC2, la prima articolazione del territorio metropolitano per coordinare le politiche a scala sovracomunale ("*a*) Infrastrutture; *b*) Sistema degli insediamenti – processi di sviluppo dei poli industriali/commerciali; *c*) Sistemi di diffusione urbana,; *d*) Livelli di servizio di centralità di livello superiore; *e*) Programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani; *f*) Quadro del dissesto idrogeologico...." (Cfr. comma 8 art. 9 delle N.d.A. del PTC2));
- insediamenti residenziali: non è compreso negli Ambiti di diffusione urbana definiti dal PTC2 art. 22 delle NdA ed è individuato dal PTC2 tra i Comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale (art. 23 NdA);
- è individuato quale "*Centro Storico di tipo C, di media rilevanza*", ai sensi dell'art. 20 del PTC2;
- sistema produttivo: è riconosciuto un Ambito produttivo di II° livello, ai sensi degli articoli 24 e 25 delle NdA del PTC2;
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dal sistema Tangenziale Sud di Torino, dall'autostrada A21 Torino-Piacenza, dalla S.P. 029 del *Colle di Cadibona*, dalla S.P. 122 di *Chieri*;
 - è interessato dai progetti per la viabilità 33.1, 75.1, 152.1 di cui alla Tavola 4.3 del PTC2;
 - è attraversato da 8,3 km di piste ciclabili;
 - è attraversato dalle linee ferroviarie: Torino-Asti-Alessandria; Torino-Fossano-Cuneo-Savona. Il Comune è servito dal Sistema ferroviario Metropolitano (SFM) ed è attraversato dalle seguenti linee: Ivrea-Chivasso-Carmagnola-Bra;
- assetto del territorio: ai sensi dell'ex R.D. n. 1775 del 11/12/1933, sono individuati i seguenti corsi di acqua pubblica: Rio Tepice e del Vallo e Torrente Banna;
- tutela ambientale:
 - è presente il Biotopo Comunitario Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10035, denominato "Stagni di Poirino - SIC IT1110035";
 - il PTC2 individua ambiti specifici di tutela ambientale, definiti quali "*Corridoi di connessione ecologica (corridors)*" e "*Fasce perifluviali*" di cui all'art. 47 del PTC2;
 - è presente la vasta area verde urbana "*Parco del Castello Cavour*";

dato atto che il Comune di Santena è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 3 del 19/02/2020 di adozione della Variante parziale in questione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n° 16, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato al cambio di destinazione urbanistica di un'area di circa 200.000 mq in località Masseria da Hp "Attrezzature private di interesse generale" e S49 "Servizi Pubblici - Verde e Parcheggi" ad AAT "Area agricola di tutela idrogeologica" con contestuale eliminazione della previsione di una "nuova passerella pedonale prevista" a collegamento tra le aree S49 e la S44.

Preso atto che, come si evince dalla "Relazione Illustrativa" della Variante parziale e dall'atto di adozione della stessa, l'area oggetto di cambio di destinazione urbanistica Hp:

- "*non risulta ascrivibile alla categoria delle superfici territoriali destinate ad attività economiche, e non è mai stata computata come tale nel dimensionamento di piano*"

- *“essendo classificata dal PRG come ‘attrezzature private di interesse generale’, non è ascrivibile alla categoria dei servizi pubblici, neppure con riferimento all’art.22 della L.R. 56/77, e infatti non è mai stata computata nella dotazione degli standard di piano”;*
- *“non è certamente assimilabile ad un’infrastruttura, in quanto destinata all’insediamento di una clinica privata, del tutto avulsa sia da qualsiasi connessione funzionale con il sistema socio-sanitario pubblico, sia da contestuali interventi urbanizzativi di interesse generale”.*

Dato atto che, come evidenziato nella premessa dell’atto di adozione della Variante parziale e nella “Relazione Illustrativa”, la Regione Piemonte con DGR n° 40-4084 del 17/10/2016 ha individuato sul territorio comunale di Moncalieri il sito più idoneo per il Nuovo Ospedale Unico di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino e con DGR n° 61-8115 del 14.12.2018 ha approvato specifico Studio di fattibilità dell’intervento, rendendo così superata la possibilità prospettata dall’Amministrazione comunale di Santena di adibire l’area Hp all’insediamento dell’ospedale unico dell’ASL TO5;

preso atto che per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l’Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato “in maniera contestuale”, accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale al PRGC con l’elaborato denominato “Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS“. Detto documento è stato trasmesso con la medesima nota prot. 3320 del 17/03/2020, (ns. prot. n. 22385/2020) all’ “Unità Speciale VAS, VIA, AIA” del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana quale Soggetto con Competenze Ambientali (SCA);

dato atto che, ai sensi dell’articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 3 del 19/02/2020 di adozione del progetto preliminare della Variante parziale n° 16 al P.R.G.C. vigente:

- *“... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ...”;*
- *contiene il prospetto numerico che evidenzia “... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...”;*

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 30/04/2020;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull’Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell’articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

vista la L.R n. 56 del 5 dicembre 1977 “Tutela ed uso del suolo”, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell’articolo 17, in cui è specificato che: *“... contestualmente all’avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell’Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...”;*



Città metropolitana di Torino

dato atto che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5, articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*"; comma 2, articolo 50 "*Difesa del Suolo*";

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del ViceSindaco n. 454-12570/2019 dell'20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";

DETERMINA

1. **che**, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, il progetto preliminare della Variante parziale n° 16 al P.R.G.C. vigente del Comune di Santena, adottato con deliberazione C.C. n. 3 del 19/02/2020, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare di Variante Parziale n° 16 al P.R.G.C. vigente (ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77) adottato dal Comune di Santena, le seguenti osservazioni:
 - Si osserva che al punto 7 del dispositivo della Deliberazione Consigliare di adozione viene dichiarato che "...non risulta che la presente Variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con i piani sovracomunali, ..." in luogo della dichiarazione di conformità richiesta dall'art. 17 comma 1bis e comma 2 della L.R. 56/77. Si consiglia di adempiere a quanto prescritto dalla L.U.R. con l'atto di approvazione della Variante.
 - Nel dispositivo dell'atto di adozione della Variante si legge al punto 8: "... i contenuti della Variante sono coerenti con il PPR e non sono in contrasto con le disposizioni immediatamente cogenti e prevalenti del Piano Paesaggistico" in luogo di quanto prescritto dall'art. 11, comma 7 del Decreto del Presidente G.R. 22/03/219 n. 4/R "... nella deliberazione di adozione delle varianti parziali è dichiarato espressamente il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del Ppr". Si propone di soddisfare quanto richiesto dal Regolamento di attuazione del PPR nella Deliberazione Consigliare di Approvazione della Variante.
 - Si rammenta che la puntuale elencazione delle condizioni di parzialità della Variante presente nella premessa dell'atto di adozione andrebbe effettuata, pur ammettendo specifiche argomentazioni, riprendendo i contenuti dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77. Si invita ad integrare quanto sopra indicato, con particolare riferimento alle lettere a), b), g) ed h) del citato comma della L.U.R., con l'atto di approvazione della Variante.
 - L'“Unità Speciale VAS, VIA e AIA – Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale” della Città Metropolitana di Torino, in qualità di Soggetto con competenze ambientali, ha ritenuto di non esprimersi in merito ai contenuti del “Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS”, e pertanto trova attuazione quanto previsto alla lettera j.1 “Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione “in maniera contestuale””, capitolo 2, della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 - “In caso di silenzio l'iter procede”
3. **di trasmettere** al Comune di Santena la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 22/04/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI)
Firmato digitalmente da Giannicola Marengo

